



SIAF - SINDACATO ITALIANO AUTONOMO FINANZIERI

Corso Federico II n. 72

(piano secondo, int. 1)

67100 L'Aquila

Codice Fiscale: 93118240667

Mail segreteria nazionale@siafinanziari.it

PEC: segreteria nazionale@pec.siafinanziari.it

Cell. 3292605371

**AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI
FINANZA**

VI Reparto - Affari Giuridici e Legislativi

Ufficio Relazioni con le Associazioni Professionali

a Carattere Sindacale tra Militari

ROMA

e, per conoscenza

**AL C.I.A.N. – CENTRO INFORMATICO
AMMINISTRATIVO NAZIONALE
DELLA GUARDIA DI FINANZA
ROMA**

Tramite PEC

Oggetto: criticità in materia di trattamento economico del personale in Ferma Volontaria e di altre problematiche retributive, previdenziali e ordinamentali del personale permanente.

La scrivente Organizzazione Sindacale, nell'esercizio delle proprie prerogative, intende segnalare a codesto Comando Generale una pluralità di verosimili criticità afferenti a profili retributivi, previdenziali ed ordinamentali che interessano il personale del Corpo.

Le tematiche parrebbero riconducibili a un comune *vulnus* di chiarezza delle procedure amministrative di gestione del trattamento economico, che attengono, in particolare, ai seguenti ambiti:

1. RIDUZIONI STIPENDIALI DEL PERSONALE IN FERMA VOLONTARIA E RIFLESSI SULLA CAPACITÀ REDDITUALE

Il trattamento economico del personale in ferma volontaria in caso di assenza per infermità non dipendente da causa di servizio è disciplinato dall'art. 1503, comma 6, del Codice dell'Ordinamento Militare (D.lgs. n. 66/2010), che stabilisce, per la licenza straordinaria di convalescenza, un regime differenziato in ragione della formula di arruolamento:

- per i volontari in ferma prefissata iniziale (VFP1): paga intera per i primi due mesi, ridotta alla metà per il terzo mese, non più dovuta dal quarto mese (lett. b, n. 1);
- per i volontari in ferma prefissata triennale (VFP3): stipendio e assegni fissi e continuativi di cui all'art. 1791, comma 3, COM in misura intera per i primi sei mesi, ridotti alla metà per i successivi tre mesi, non più dovuti dal decimo mese (lett. b, n. 2).

L'art. 2262-quater, comma 1, lett. c), COM estende analogo regime ai volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4) e in rafferma: paga o trattamento economico intero per i primi sei mesi, ridotto alla metà per i successivi tre, non più dovuto dal decimo mese.

Sul punto si osserva:

- l'assenza di una circolare esplicativa che dettagli in modo organico tutte le ipotesi di riduzione applicabili alle diverse categorie di volontari (VFP1, VFP3, VFP4, rafferma), con l'indicazione precisa della base normativa di ciascuna;
- l'incidenza negativa delle riduzioni sulla capacità reddituale netta, con particolare riferimento alla possibilità di accedere a prestiti e finanziamenti bancari, atteso che la riduzione temporanea dello stipendio altera il reddito netto certificabile;
- la disparità di trattamento tra le diverse formule di ferma volontaria, che – pur a fronte di un impiego operativo sostanzialmente omogeneo – scontano regimi di decurtazione sensibilmente diversi;
- l'assenza di una disciplina espressa per il personale proveniente da altre Forze Armate con anzianità di servizio pregressa, il cui trattamento economico durante la licenza di convalescenza non trova puntuale regolamentazione.

Si ritiene necessario un intervento normativo o regolamentare che armonizzi il trattamento economico del personale in ferma volontaria, tenendo conto non solo della formula di arruolamento iniziale ma anche delle esperienze pregresse maturate presso altre Forze Armate, eliminando le attuali disomogeneità applicative.

2. IMPUTAZIONE TEMPORALE DELLE RIDUZIONI SU VOCI ACCESSORIE (STRAORDINARIO, CODA CONTRATTUALE)

Si segnala che le riduzioni stipendiali vengono calcolate coinvolgendo le voci accessorie (straordinario, coda contrattuale, etc.) del mese in cui vengono materialmente trasmesse ed elaborate, anziché venirne escluse in quanto trattasi di indennità maturate in giornate di effettiva presenza in servizio.

Tale prassi, di conseguenza, genera un'alterazione della competenza economica mensile, con effetti distorsivi sulla corretta determinazione della retribuzione netta e delle ritenute.

L'art. 34, comma 4, della legge n. 196/2009 dispone che «le spese per competenze fisse ed accessorie relative al personale sono imputate alla competenza del bilancio dell'anno finanziario in cui vengono disposti i relativi pagamenti». Tale disposizione, dettata in materia di contabilità pubblica, fissa un criterio di cassa ai fini dell'imputazione di bilancio, ma non può essere interpretata nel senso di derogare al principio sostanziale di competenza economica, che impone di riferire le voci retributive al periodo di effettiva maturazione. La giurisprudenza amministrativa ha più volte affermato che i ratei di crediti retributivi devono essere riferiti alla scadenza del singolo rateo, principio che deve valere, a maggior ragione, anche per le decurtazioni.

Inoltre, il principio di trasparenza e buon andamento della pubblica amministrazione, sancito dall'art. 97 Cost., disciplina che le operazioni di calcolo delle competenze accessorie siano imputate al periodo di riferimento e non al mese di elaborazione contabile, evitando che un mero differimento amministrativo si traduca in un pregiudizio economico per il dipendente.

La scrivente Organizzazione Sindacale chiede, pertanto, di verificare la correttezza delle procedure informatiche di calcolo delle riduzioni, accertando che l'imputazione avvenga solamente con riferimento alle voci stipendiali fisse senza coinvolgere quei compensi che si possano maturare nella sola giornata di effettiva presenza in servizio o legate a fondi specifici a integrazione di carenze contrattuali, adottando le necessarie correzioni procedurali.

3. MANCANZA DI RISCONTRO SULLE PROCEDURE DI LIQUIDAZIONE MANUALE DI INDENNITÀ

Si rileva l'assenza di trasparenza nelle procedure di liquidazione manuale delle indennità non comunicate nel mese di riferimento: non viene fornito alcun riscontro in merito al procedimento seguito né al dettaglio di calcolo dell'importo corrisposto.

Il diritto del dipendente pubblico a ottenere la rendicontazione analitica delle somme liquidate è espressione del diritto di accesso difensivo ex art. 24, comma 7, legge n. 241/1990, in forza del quale «deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici».

La giurisprudenza amministrativa ha chiarito che:

- il dipendente pubblico ha diritto di accedere ai conteggi analitici delle somme erogate, non potendo l'amministrazione limitarsi a liquidare importi senza fornire il dettaglio del calcolo;
- la legittimazione all'accesso difensivo ha consistenza autonoma e prescinde dalla pendenza di un giudizio, essendo sufficiente il collegamento tra l'interesse del richiedente e il documento richiesto;
- la natura privatistica dell'attività di determinazione e pagamento delle retribuzioni non incide sul diritto di accesso, poiché il rispetto della trasparenza coinvolge interessi pubblicistici;
- il dipendente di un'amministrazione che gestisce un pubblico servizio è titolare del diritto di accesso ai documenti concernenti il proprio trattamento economico.

Si chiede di adottare una procedura standardizzata che preveda, per ogni liquidazione manuale di indennità, la comunicazione all'interessato (e al RETLA competente) di un prospetto di calcolo dettagliato.

4. PROCEDURA DI INTERRUZIONE E RIPRISTINO DELL'INDENNITÀ DI BILINGUISMO IN CAPO AL REPARTO T.L.A. DI TRENTO

Si segnala che l'attuale procedura di interruzione e ripristino dell'indennità di bilinguismo risulta farraginosa e foriera di recuperi e conguagli pregiudizievoli.

Si rappresenta l'opportunità di riportare la gestione di tale indennità al Reparto T.L.A. di Trento, che già se ne occupava con efficacia prima della centralizzazione operata con l'istituzione del CIAN (Centro Informatico Amministrativo Nazionale), in ragione della specificità territoriale.

5. TRASPARENZA NELLA LIQUIDAZIONE DEGLI ARRETRATI

La liquidazione degli arretrati avviene sistematicamente senza la comunicazione agli interessati (o al RETLA competente) di un prospetto di calcolo che ne dettagli la composizione. La medesima criticità si estende a tutte le operazioni di calcolo di arretrati, con la conseguenza che l'interessato non ha contezza della correttezza degli importi liquidati.

Si evidenzia al riguardo che:

- il diritto del dipendente di accedere alla documentazione concernente la propria situazione giuridica, in particolare relativamente agli importi percepiti e alle ritenute effettuate, è stato riconosciuto come espressione del diritto di difesa ex art. 24 Cost., avente carattere preminente anche in materia di accesso documentale;
- i dati anagrafici ed economici relativi al trattamento retributivo e previdenziale dei dipendenti pubblici non rientrano nella nozione di dati sensibili e le esigenze di riservatezza sono recessive rispetto al diritto di accesso difensivo.

Si chiede di:

- disporre che ogni operazione di liquidazione di arretrati sia accompagnata da un prospetto di calcolo analitico, comunicato all'interessato e al RETLA competente;
- prevedere che il prospetto indichi separatamente: periodo di riferimento, voce retributiva interessata, importo lordo, ritenute applicate e netto liquidato.

6. PROMOZIONE 21° CORSO FINANZIERI - 2^ ALIQUOTA E PERIODO DI PRE-CORSO

La promozione al grado di Finanziere viene agganciata alla data di arruolamento, senza considerare il periodo di «pre-corso» (intervallo tra l'arruolamento e l'inizio effettivo del corso formativo). Tale modalità incide sulla decorrenza giuridica ed economica della promozione e, di riflesso, sulla determinazione dell'anzianità utile ai fini del riscatto di periodi di servizio.

Si chiede di:

- chiarire con apposita circolare la disciplina della decorrenza della promozione per il personale del 21° Corso, 2^ aliquota, specificando se il periodo di pre-corso sia computabile nell'anzianità di grado;

- fornire indicazioni in merito alla possibilità di riscatto del periodo di pre-corso ai fini pensionistici, indicando i presupposti e le modalità procedurali.

7. PROMOZIONI DA APPUNTATO SCELTO Q.S. A VICE BRIGADIERE E DA BRIGADIERE CAPO Q.S. A MARESCIALLO: PARAMETRAZIONE DELL'INDENNITÀ MENSILE PENSIONABILE E VACANZA CONTRATTUALE

Il personale promosso da Appuntato Scelto Qualifica Speciale a Vice Brigadiere nonché da Brigadiere Capo Q.S. a Maresciallo segnala una criticità di particolare interesse sul piano del trattamento economico.

All'atto della promozione, l'adeguamento stipendiale avviene esclusivamente mediante la voce «differenza di parametro», senza che venga contestualmente riparametrata l'Indennità Mensile Pensionabile (IMP) nella misura più favorevole prevista per il grado superiore.

Ne conseguono tre distinte lesioni:

- a) sotto il profilo retributivo corrente: il neo-promosso percepisce un trattamento economico complessivo inferiore, con un'ingiustificata disparità di trattamento a parità di grado e funzioni;
- b) sotto il profilo pensionistico: la mancata riparametrazione dell'IMP determina una base pensionabile inferiore, con danno permanente che si riverbererà sull'intera vita pensionistica del militare;
- c) sotto il profilo del lavoro straordinario: il costo orario dello straordinario risulta più elevato per il neo-promosso rispetto, ad esempio, al Vice Brigadiere già inquadrato, in ragione del diverso parametro di calcolo.

Si evidenzia, inoltre, che la vacanza contrattuale applicata dovrebbe essere ricalcolata in modo differenziato nel momento in cui venga istituito un nuovo contratto, per evitare che il personale neo-promosso subisca un doppio pregiudizio.

Si chiede di:

- disporre la riparametrazione dell'Indennità Mensile Pensionabile per tutto il personale promosso da Appuntato Scelto Q.S. a Vice Brigadiere e da Brigadiere Capo Q.S. a Maresciallo, allineando il valore dell'IMP a quello spettante al grado superiore;
- procedere al ricalcolo delle competenze arretrate derivanti dalla mancata riparametrazione;
- adeguare il calcolo del compenso per lavoro straordinario alla retribuzione effettivamente spettante al grado rivestito;
- fornire chiarimenti in merito al corretto calcolo della vacanza contrattuale per il personale neo-promosso, con particolare riferimento all'ipotesi di entrata in vigore di un nuovo contratto.

Alla luce delle criticità esposte, che investono profili essenziali del trattamento economico, previdenziale e ordinamentale del personale, si confida in un sollecito e approfondito esame da parte di codesto Comando Generale e nell'adozione delle iniziative – normative, regolamentari e

procedurali – necessarie a garantire la piena trasparenza, correttezza ed equità dei trattamenti applicati al personale del Corpo.

Si resta a disposizione per ogni eventuale approfondimento.

Cordiali saluti

L'Aquila 20 Luglio 2026

Il Segretario Generale Nazionale
Eliseo Taverna

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Eliseo Taverna', written in a cursive style.